

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di **MARCO NESSI**

Credito imposta beni strumentali (materiali) 4.0: la disciplina 2024

In attesa del decreto-legge sui crediti d'imposta per il piano transizione 5.0 (nuove misure per la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese), la legge di Bilancio 2024 non ha modificato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0.

Premessa - La disciplina relativa al credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** (ex art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020), di supporto e incentivo agli investimenti funzionali alla **trasformazione tecnologica edigitale** delle imprese, è stata oggetto di numerosi interventi modificativi che, nel corso del tempo, hanno determinato la graduazione del beneficio in funzione: della tipologia dei beni acquistati (**beni strumentali ordinari** o beni **"Transizione 4.0"**, suddivisi in materiali e immateriali e meglio classificati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016); dell' **ammontare** degli investimenti; del **periodo temporale** di realizzazione, e completamento degli investimenti; delle **modalità di fruizione** del credito di imposta in compensazione. Si ricorda che, a livello soggettivo, il credito d'imposta è fruibile dalle **imprese residenti in Italia** (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito) che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** destinati a **strutture produttive** ubicate nel territorio dello Stato (per questi soggetti la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della **normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori). Viceversa, sono **escluse** le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare, dal Codice della Crisi e dell'insolvenza, ovvero da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; pertanto, possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che hanno avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l'obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.

Gli investimenti agevolabili nel 2024 - Il recente D.L. 30.12.2023 n. 215 (c.d. " *Milleproroghe* " pubblicato in pari data sulla G.U. n. 303) non ha previsto alcun differimento per gli investimenti in **beni materiali e immateriali " non 4.0 "**. Per effetto di questa mancata deroga, ad oggi devono ritenersi ormai esauriti gli effetti dell'agevolazione per gli acquisti di **beni strumentali nuovi "ordinari"**. Viceversa, gli acquisti di **beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) "4.0"** potranno continuare ad essere agevolati con le modalità e i limiti di seguito illustrati.

Per il credito di imposta **beni materiali 4.0** (inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016) le aliquote agevolative applicabili nel **2024** sono le stesse del **2023**.

In particolare, per i **"nuovi"** investimenti effettuati dal **1.01.2023** (non prenotati nel 2022) fino al **31.12.2025** (ovvero entro il **30.06.2026**, a condizione che entro la data del **31.12.2025** il relativo ordine sia accettato dal venditore con il pagamento di un acconto almeno pari al **20%** del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure (L. 178/2020, c. 1057-bis): **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**; **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **2,5 milioni di euro** e fino a **10 milioni di euro**; **5%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di euro**. Si ricorda che il massimale di spesa sopra indicato è riferito alla singola annualità e non all'intero triennio **2023-2025**. Pertanto, il massimale complessivo per gli investimenti in **beni materiali 4.0** effettuati dal **1.01.2023** fino al **31.12.2025** è pari a **60 milioni di euro** (in tal senso: circ. Ag. Entrate n. 14/E/2022).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **3** quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Il codice tributo da utilizzare è il seguente: **"6936"** per il credito d'imposta in **beni materiali 4.0**.

Si ricorda che: in caso di mancato utilizzo della quota annuale (o di parte di essa): l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali ed utilizzato già dall'anno successivo in aggiunta alla quota fruibile a partire dal medesimo anno (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2021): la possibilità di